

Asl1

Sistema Sanitario Regione Liguria

**VERBALE DI ACCORDO DI
CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA
FRA L'ASL 1, LA R.S.U. E LE OO.SS. DEL COMPARTO**

***“Criteri calcolo equilibrio turnazione per indennità ex art. 44 commi
3 e 4 CCNL 1/9/1995 come modificati dall’art. 41 CCNL 7/4/1999”***

del 7 DICEMBRE 2017

Addì 7 DICEMBRE 2017 presso la Sede di Bussana ha avuto luogo l'incontro fra l'Amministrazione dell'Azienda Sanitaria Locale 1 Imperiese, la RSU e le Organizzazioni Sindacali del Comparto, in sede di contrattazione decentrata integrativa.

Visto e richiamato il verbale tecnico definito in data 10/08/2017, con la firma dei rappresentanti aziendali al tavolo tecnico e di alcuni rappresentanti di parte sindacale.

Visto e richiamato l'Accordo del 15/05/1996, stipulato fra questa Azienda e le OO.SS. del Comparto, con il quale sono stati introdotti i criteri generali in materia di equilibrio-turni presso le Strutture aziendali funzionanti h\24.

Le Parti riconoscono la necessità, per quanto riguarda le indennità per particolari condizioni di disagio ex art. 44 CCNL 01/09/1995 e ss.mm.ii., relativamente a quella legata all'effettuazione di una prestazione lavorativa articolata su turni (n.3 turni sulle 24 h; n. 2 turni sulle 12 h.) di precisare e confermare in un unico documento il quadro organico dei criteri generali da applicare, come appresso specificato:

a) indennità per servizi articolati su 3 turni

Premesso che, ai sensi delle vigenti disposizioni ex CCNL:

- l'indennità per servizi organizzati su tre turni (art. 44, 3° comma, CCNL 01.09.1995) compete al personale operante in servizi articolati su tre turni ed appartenenti a profili professionali del personale sanitario inquadrati nelle categorie B- livello BS, C, D e livello Ds;
- l'indennità, nella misura giornaliera unica ed indivisibile attualmente determinata in € 4,49 è corrisposta per i giorni di effettiva presenza in servizio. A tal fine, in occasione del turno notturno, l'indennità è riferita al giorno in cui termina il turno medesimo;
- oltre al personale di cui sopra, l'indennità in parola è corrisposta, secondo i medesimi criteri, anche al personale tecnico Operatore Socio-Sanitario cat. Bs);
- detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzino un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte, in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda;
- l'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.

Considerato che:

- l'Accordo di concertazione del 14/07/2009, col quale le Parti hanno condiviso l'attivazione della guardia attiva del personale tecnico presso i Servizi di Radiologia degli Stabilimenti Ospedalieri Aziendali, ha previsto (in deroga all'Accordo generale del 1996) il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di triplo turno pur con un minimo di n. 2 notti mensili pro-capite, fermo restando il vigente equilibrio fra mattine e pomeriggio, per almeno n. 1 anno, con riserva di verifica;
- la guardia attiva su h\24 del personale tecnico è stata successivamente attivata anche presso i Servizi di Laboratorio Analisi e (recentemente nel corso del corrente anno) presso le Sale Operatorie di Sanremo ed Imperia.

Ravvisata la necessità di regolarizzare il riconoscimento dell'indennità in parola nei Servizi\Reparti di cui sopra (Laboratorio Analisi, Sale Operatorie di Sanremo ed Imperia), la cui attività, in esito a processi di riorganizzazione aziendale, è stata articolata su 3 turni (apertura h\24).

Considerato che il passaggio dell'articolazione del servizio da 2 turni a 3 turni (in base al numero di personale assegnato alla Struttura ed al numero dei turni notturni da coprire) determina una complessità gestionale che rende necessario un periodo di monitoraggio non inferiore ad anni uno, in sede di prima applicazione del nuovo modello di turnazione;

preso atto della certificazione di conformità normativa e compatibilità finanziaria formalizzata dal Collegio Sindacale nel verbale di seduta del 04/12/2017 sull'ipotesi di accordo del 14/11/2017 e successiva integrazione del 01/12/2017, trasmessa allo stesso Collegio dal Direttore Amministrativo in date, rispettivamente, 16/11 e 01/12/2017, unitamente alla relazione illustrativa e alla relazione tecnico-finanziaria, ai sensi dell'art. 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

preso atto che il Collegio ha richiesto espressamente che l'accordo preveda "la sottoscrizione dei prospetti di equilibrio turni anche da parte del Dirigente Responsabile S.S.D. Professioni Sanitarie, a conferma della persola e diretta responsabilità del Dirigente".

fra le Parti si conviene e stipula

1. di confermare e precisare nel presente documento il quadro organico di riferimento dei criteri generali in materia di equilibrio turni ai fini della corresponsione dell'indennità ex art. 44 comma 3 CCNL 01/09/1995 e ss.mm.ii.:
 - stabilito il numero dei turni mensili per il singolo dipendente (a seconda della specifica articolazione oraria della struttura\servizio), l'indennità di triplo turno compete nel caso in cui il dipendente (a tempo pieno o a part-time orizzontale) nello stesso mese effettua:
 - a) almeno:
 - **n. 3 turni di mattina;**
 - **n. 3 turni di pomeriggio**
 - **n. 3 turni di notte**
 - se nel mese il dipendente effettua un numero di turni superiore a 9;
 - b) almeno:
 - **n. 2 turni di mattina**
 - **n. 2 turni di pomeriggio**
 - **n. 2 turni di notte**
 - se nel mese il dipendente effettua un numero di turni pari o inferiore a 9.
 - c) al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) verticale articolato fino a 4 giorni lavorativi settimanali si applicano i criteri numerici di cui alle lettere precedenti ridotti nella seguente misura:
 - almeno:
 - **n. 2 turni di mattina;**
 - **n. 2 turni di pomeriggio**
 - **n. 2 turni di notte**
 - se nel mese il dipendente effettua un numero di turni superiore a 6;
 - almeno:
 - **n. 1 turno di mattina**
 - **n. 1 turno di pomeriggio**
 - **n. 1 turno di notte**

- se nel mese il dipendente effettua un numero di turni pari o inferiore a 6
- 2. nei Servizi/Reparti in cui l'articolazione dell'orario di lavoro è stata/verrà modificata da h\12 a h\24 si applica il criterio di cui al punto 1 lettera b) (almeno n. 2 turni di mattina n. 2 turni di pomeriggio – n. 2 turni di notte). Questo modello può trovare applicazione in tutti i Reparti/Servizi articolati su h\24 qualora negli stessi vengano rilevate dal Coordinatore particolari condizioni organizzative e/o funzionali idoneamente motivate.
- 3. di stabilire che tale estensione abbia durata (a titolo di necessaria sperimentazione) non inferiore ad anni uno, con decorrenza dal 1° dicembre 2017, con riserva di verifica per eventuale rinnovo al termine del periodo stabilito;
- 4. il controllo della corretta applicazione dei criteri di cui sopra spetta al Coordinatore, che ne assume la responsabilità operativo/gestionale;
- 5. a cadenza mensile il Coordinatore effettua il controllo dell'equilibrio turni, predisponendo un documento che deve trasmettere al competente Responsabile di Posizione Organizzativa, il quale dovrà procedere ad un'ulteriore verifica finalizzata alla liquidazione delle indennità: la Posizione Organizzativa assume piena responsabilità sotto il profilo amministrativo/contabile. I prospetti di equilibrio turni devono essere sottoscritti anche da parte del Dirigente Responsabile S.S.D. Professioni Sanitarie, a conferma della personale e diretta responsabilità del Dirigente.

b) indennità per servizi articolati su 2 turni

Premesso che, ai sensi della vigente normativa di CCNL:

- l'indennità per servizi articolati su due turni (art. 44, 4° comma, CCNL 01.09.1995) compete al personale appartenente a tutti i profili delle categorie A, B, B- livello BS, C, D e livello Ds stabilmente addetti ai servizi attivati per almeno 12 ore giornaliere ed effettivamente/stabilmente operanti su due turni in corsia o in servizi diagnostici.
- l'indennità, nella misura giornaliera unica ed indivisibile attualmente determinata in € 2,07 è corrisposta per i giorni di effettiva presenza in servizio.
- oltre al personale di cui sopra, l'indennità in parola è corrisposta, secondo i medesimi criteri, anche al personale tecnico Operatore Socio-Sanitario cat. Bs);
- detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale su due turni, tale che (nell'arco del mese) si evidenzino un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina e pomeriggio, in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda;
- l'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo nel caso di riposi compensativi.

fra le Parti si conviene e stipula

- 1. di confermare e precisare nel presente documento il quadro organico di riferimento dei criteri generali in materia di equilibrio turni ai fini della corresponsione dell'indennità ex art. 44 comma 4 CCNL 01/09/1995 e ss.mm.ii.:
- stabilito il numero dei turni mensili per il singolo dipendente (a seconda della specifica articolazione oraria della struttura\servizio), l'indennità di doppio turno compete nel caso in cui il dipendente (a tempo pieno o a part-time orizzontale) effettua, nel corso

del mese:

a) almeno:

- **n. 4 turni di mattina;**
- **n. 4 turni di pomeriggio**
- se nel mese il dipendente effettua un numero di turni superiore a 9;

b) almeno:

- **n. 2 turni di mattina**
- **n. 2 turni di pomeriggio**
- se nel mese il dipendente effettua un numero di turni pari o inferiore a 9.

c) al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) verticale articolato fino a 4 giorni lavorativi settimanali si applicano i criteri numerici di cui alle lettere precedenti ridotti nella seguente misura:

almeno:

- **n. 2 turni di mattina;**
- **n. 2 turni di pomeriggio**
- **n. 2 turni di notte**
- se nel mese il dipendente effettua un numero di turni superiore a 6;


almeno:

- **n. 1 turno di mattina**
- **n. 1 turno di pomeriggio**
- **n. 1 turno di notte**
- se nel mese il dipendente effettua un numero di turni pari o inferiore a 6

2. di stabilire che tali criteri abbiano decorrenza dal 1° dicembre 2017;
3. il controllo della corretta applicazione dei criteri di cui sopra spetta al Coordinatore, che ne assume la responsabilità operativo/gestionale;
4. a cadenza mensile il Coordinatore effettua il controllo dell'equilibrio turni, predisponendo un documento che deve trasmettere al competente Responsabile di Posizione Organizzativa, il quale procede ad un'ulteriore verifica finalizzata alla liquidazione delle indennità: la Posizione Organizzativa assume la piena responsabilità sotto il profilo amministrativo/contabile. I prospetti di equilibrio turni devono essere sottoscritti anche da parte del Dirigente Responsabile S.S.D. Professioni Sanitarie, a conferma della personale e diretta responsabilità del Dirigente

norma finale

1. Il presente Accordo, quale documento di conferma e precisazione del quadro organico di riferimento in materia di equilibrio dei turni, ai fini della corresponsione delle indennità di cui all'art. 44 commi 3 e 4 CCNL 01/09/1995 e ss.mm.ii., si applica dal 1° dicembre 2017, fino a che non venga sostituito da un nuovo Accordo in materia. Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo, si applica la vigente disciplina di legge e/o contratto collettivo nazionale.




PARTE PUBBLICA

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott.ssa S. Cagliani

IL DIRETTORE SANITARIO
dott. M. Orlando

IL DIRETTORE S.C.
SVILUPPO RISORSE UMANE
dott. I. Caviglia

IL DIRIGENTE RESPONSABILE S.S.D.
PROFESSIONI SANITARIE
dott. M. Anfosso



Handwritten signatures of the public officials listed to the left, each on a horizontal line.

PARTE SINDACALE

R.S.U.

F.P. – C.G.I.L.


C.I.S.L. – F.P.

U.I.L. – F.P.L.

FI.A.L.S.

F.S.I.

NURSIND



Handwritten signatures of the union representatives listed to the left, each on a horizontal line.